

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PSICOLOGI AREA PROFESSIONALE

SEDE DELLA BASILICATA

TITOLO I

(Natura – Finalità – Sede -Durata)

Art.1

(Natura)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "Società Italiana Psicologi Area Professionale sede della Basilicata – S.I.P.A.P. della Basilicata", che nel presente statuto, per brevità, viene indicata semplicemente col termine "SIPAP della Basilicata".

Art. 2

(Finalità)

1. La SIPAP della Basilicata ha finalità di rappresentanza della categoria degli psicologi, nonché di tutela sindacale degli stessi, sia in ambito culturale e scientifico che professionale nel campo della psicologia e delle scienze affini.
2. La Sipap è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale
3. La SIPAP della Basilicata opera nel quadro e in applicazione delle leggi comunitarie e nazionali vigenti nel settore di appartenenza.
4. La SIPAP della Basilicata, per delega e su mandato della SIPAP Nazionale, si propone di:
 - a) diffondere la cultura psicologica e promuovere la presenza degli psicologi nei diversi contesti sociali, informando i cittadini sul ruolo e le competenze dello psicologo in tutti i rami della psicologia;
 - b) promuovere la qualità delle prestazioni e la cultura della verifica dei risultati, accreditando professionisti psicologi, enti ed associazioni che svolgono attività in ambito psicologico;
 - c) promuovere e favorire il confronto tra le diverse culture professionali in ambito psicologico;
 - d) promuovere e favorire il confronto tra diverse professioni su tematiche comuni inerenti la cultura psicologica;
 - e) promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale, scientifico e professionale degli iscritti e di chi opera in ambito psicologico;
 - f) diffondere tra gli psicologi e chi opera in ambito psicologico le notizie utili per la professione ed informarli sulle attività dell'associazione;
 - g) tutelare la professione psicologica nell'interesse del mercato di riferimento e dei propri associati.
5. Per il raggiungimento delle finalità l'associazione si attiverà per:
 - a) realizzare politiche di sensibilizzazione a più livelli;
 - b) stilare protocolli di intesa con enti pubblici e privati, con ordini professionali e con organizzazioni sindacali non in contrasto con le finalità del presente statuto ecc.;
 - c) offrire ai propri soci assistenza per le trattative aziendali e per la stipula di contratti libero professionali con enti pubblici e privati;
 - d) stipulare contratti collettivi di lavoro e di altra natura;
 - e) confrontarsi con istituzioni nazionali, europee ed extracomunitarie al fine di meglio integrare le attività in ambito psicologico con quelle di altri paesi attraverso anche la organizzazione di incontri, stages presso enti di paesi esteri e ospitando professionisti di altre nazioni ecc.;
 - f) individuare e promuovere spazi per lo sviluppo dei processi di integrazione multiculturale in atto nella nostra società;
 - g) individuare metodiche e attività finalizzate alla certificazione di qualità dei processi formativi e delle attività professionali in ambito psicologico ed in particolare nella professione dello psicologo;
 - h) individuare e attivare processi di integrazione tra l'attività formativa e l'attività professionale;
 - i) individuare nuovi ambiti di attività psicologiche, stimolando e offrendo sostegno ai giovani che intendono intraprendere attività inerenti la cultura psicologica;
 - j) promuovere il consolidamento e lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di una rete di rapporti tra psicologi iscritti all'albo, associazioni che li rappresentano nelle varie aree e nei diversi settori della professione, mass media, enti e istituzioni pubblici e privati, associazioni imprenditoriali;

- k) rappresentare gli associati a livello politico-istituzionale nei confronti degli organi della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati, degli ordini professionali provinciali e regionali, anche attraverso la candidatura e la presenza di propri associati nelle sedi competenti;
 - l) svolgere indagini sui mercati ed altre attività di informazione in ordine alla evoluzione della professione psicologica;
 - m) orientare e coordinare le attività degli associati nell'ambito delle finalità e delle competenze dell'associazione;
 - n) svolgere opera di propaganda e di pubblicità al fine di tutelare il mercato di riferimento e i propri associati;
 - o) compiere interventi e svolgere funzioni e compiti derivanti da convenzioni e accordi con enti pubblici o privati italiani o esteri e con ordini professionali;
 - p) assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari, la pubblica amministrazione, possono affidare all'associazione, anche in funzione di una eventuale riforma della professione.
6. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Sipap della Basilicata potrà inoltre, purché il tutto in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente, su specifico mandato della Sipap Nazionale:
- a) instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;
 - b) raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;
 - c) contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;
 - d) richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu;
 - e) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi simili, affini o complementari a quelli dell'associazione e partecipare alla loro attività.

Art. 3 (Sede)

La sede legale della Sipap della Basilicata è in Potenza, Largo Sergio De Pilato n. 4.

1. Con delibera del Comitato di Coordinamento potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.

Art. 4 (Durata)

La Sipap della Basilicata ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui all'art. 27 del C.C. o previste dal presente Statuto.

TITOLO II (Soci)

Art. 5 (Qualifica di socio)

1. Si può appartenere alla Sipap della Basilicata in qualità di Socio Ordinario.
2. Sono Soci Ordinari coloro che, interessati alle finalità ed alle attività della Sipap della Basilicata, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Comitato di Coordinamento. Ogni Socio della Sipap della Basilicata s'impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente Statuto.
3. Sono Soci Ordinari Fondatori coloro i quali firmano l'atto costitutivo della Sipap della Basilicata, che sarà registrato presso un notaio o l'ufficio del registro, e abbiano versato la quota associativa.
4. Sono Soci Costituenti coloro i quali, dopo aver versato la quota associativa, sottoscrivono l'atto costitutivo della Sipap della Basilicata entro sei mesi dalla sua registrazione.
5. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in Assemblea dei Soci e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall'associazione a seguito del versamento della

quota associativa.

Art. 6

(Requisiti e procedure per l'ammissione)

1. Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritto all'Ordine degli Psicologi ovvero essere laureato o laureando oppure specializzando in Psicologia;
 - b) non essere interdetto.
2. Chi desidera diventare socio presenta domanda al Comitato di Coordinamento che, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla iscrizione nel libro soci.

Art. 7

(Perdita della qualifica di Socio)

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per scioglimento dell'associazione;
 - b) per recesso o per decesso del Socio;
 - c) per morosità.
2. Il Comitato di Coordinamento può inoltre, previa motivazione e parere favorevole del Comitato Esecutivo Nazionale della Sipap Nazionale, deliberare l'espulsione di un associato, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile:
 - a) a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
 - b) per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci o del Comitato di Coordinamento o degli Organi della Sipap Nazionale;
 - c) per non aver adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Sipap della Basilicata e verso i terzi in nome e per conto della Sipap della Basilicata.

TITOLO III

(Organi)

Art. 8

(Organi associativi)

1. Gli organi della Sipap della Basilicata sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Comitato di Coordinamento Locale;
 - c) il Coordinatore;
 - d) il Vicecoordinatore;
 - e) il Segretario-Tesoriere.

Art. 9

(Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.
2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento che la presiede ovvero, in caso di impedimento, dal Vicecoordinatore per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
 - a) determinare l'indirizzo politico-professionale della Sipap della Basilicata e deliberare sugli orientamenti generali;
 - b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) eleggere con votazione segreta i membri del Comitato di Coordinamento;
 - d) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno; l'Assemblea dei Soci potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei membri del Comitato di Coordinamento.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento che la presiede ovvero dal Vicecoordinatore, ogni volta che se ne presenti la necessità ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta da almeno due componenti del Comitato di Coordinamento o un terzo dei Soci con diritto di voto.
4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dello Statuto;
 - b) decadenza anticipata degli organi associativi;
 - c) revoca del Coordinatore;
 - d) scioglimento della Sipap della Basilicata.
5. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, sarà fatta a mezzo fax e/o posta e/o e-mail, almeno trenta giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
 6. L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
 7. L'Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
 8. In ordine allo scioglimento della Sipap della Basilicata e alla devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma C.C.
 9. L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, vota su qualsiasi punto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto sulle persone.

Art. 10

(Comitato di Coordinamento)

1. Il Comitato di Coordinamento è l'organo operativo e di rappresentanza della Sipap della Basilicata. È suo compito:
 - a) dare esecuzione agli orientamenti generali e politico-professionali espressi dall'Assemblea dei Soci;
 - b) eleggere tra i suoi membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Coordinatore, il Vicecoordinatore e il Segretario-Tesoriere;
 - c) deliberare su argomenti di politica-professionale, gestionale e organizzativa, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto alla Sipap Nazionale, in linea con le decisioni approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - d) vigilare sull'osservanza dello Statuto, sull'amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento della Sipap della Basilicata;
 - e) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Sipap della Basilicata;
 - f) determinare l'importo della quota annuale dei soci e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione;
 - g) versare alla Sipap Nazionale la quota associativa annuale per ciascun socio iscritto;
 - h) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - i) predisporre e proporre all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, previo parere vincolante del Comitato Esecutivo della Sipap Nazionale;
 - j) curare la tenuta dell'elenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni;
 - k) designare i rappresentanti della Sipap della Basilicata presso altri enti o associazioni su mandato del Comitato Esecutivo della Sipap Nazionale;
 - l) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali su mandato del Comitato Esecutivo Nazionale della Sipap Nazionale;
 - m) istituire ed organizzare servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
 - n) istituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - o) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della psicologia e delle attività ad essa riconducibili;
 - p) favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
 - q) curare la pubblicazione di un notiziario nazionale per gli iscritti;

- r) autorizzare il Coordinatore a resistere in contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa e promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e della professione psicologica.
- 2. Il Comitato di Coordinamento è composto da tre o cinque membri, tre sono eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci e due possono essere cooptati dal Comitato di Coordinamento eletto e resta in carica quattro anni, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei Soci ex art. 9, punto 4, lettera b) del presente statuto. Ogni Socio in regola con la quota associativa può esprimere due sole preferenze.
- 3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce su convocazione del Coordinatore ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi o quando sia richiesto da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza del Coordinatore è presieduta dal Vicecoordinatore. È compito del Segretario-Tesoriere stendere il verbale di ogni riunione e in sua assenza tale funzione è svolta dal Vicecoordinatore o da un membro cooptato se presente.. La convocazione, che deve contenere l'Ordine del Giorno, è inviata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo fax, posta o e-mail.
- 4. Il Comitato di Coordinamento è validamente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.
- 5. Nel caso di dimissioni di Membri eletti i dimissionari sono sostituiti dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata in seduta straordinaria, i Membri cooptati sono sostituiti con le modalità previste dal precedente comma 2.

Art. 11

(Il Coordinatore)

- 1. Il Coordinatore è eletto dal Comitato di Coordinamento tra i propri membri, nella seduta di insediamento, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta ufficialmente la Sipap della Basilicata di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, ovvero dal Comitato Esecutivo della Sipap Nazionale;
 - b) convoca l'Assemblea dei Soci e predispone l'ordine del giorno sentito il Comitato di Coordinamento;
 - c) convoca e presiede il Comitato di Coordinamento ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto;
 - d) vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria;
 - e) firma i verbali delle sedute del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea dei Soci e tutti gli atti formali della Sipap della Basilicata;
 - f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento;
 - g) autorizza i pagamenti;
 - h) instaura rapporti e compie operazioni con organismi finanziari, nonché concede e riceve fidejussioni, contrae mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e società finanziarie, richiede ed utilizza le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private latu sensu, previa deliberazione del Comitato di Coordinamento;
 - i) cura, a favore dei propri iscritti, le trattative aziendali direttamente o tramite un suo delegato e l'applicazione dei contratti di lavoro e di altra natura, stabilisce accordi con organizzazioni sindacali, non in contrasto con le finalità del presente statuto, per conto della Sipap della Basilicata previa deliberazione del Comitato di Coordinamento;
 - j) dirige il Notiziario Sipap della Basilicata, anche in qualità di direttore responsabile, o propone al Comitato di Coordinamento un altro nominativo, nel rispetto delle normative vigenti sull'editoria.
- 2. Il Comitato di Coordinamento può revocare a maggioranza la carica di Coordinatore ed eleggerne uno nuovo. Nel caso di impossibilità a trovare un accordo il Coordinatore dovrà, entro quindici giorni, convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Comitato di Coordinamento.

Art. 12

(Il Vicecoordinatore)

1. Il Vicecoordinatore è eletto dal Comitato di Coordinamento tra i propri membri, nella seduta di insediamento, e ha funzioni vicarie del Coordinatore, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Coordinatore stesso.
2. Il Comitato di Coordinamento può revocare a maggioranza la carica di Vicecoordinatore ed eleggerne uno nuovo. Nel caso di impossibilità a trovare un accordo il Coordinatore dovrà, entro quindici giorni, convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Comitato di Coordinamento.

Art. 13

(Il Segretario-Tesoriere)

1. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Comitato di Coordinamento tra i propri membri, nella seduta di insediamento. Egli coadiuva il Coordinatore e il Vicecoordinatore e svolge le seguenti funzioni:
 - a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea dei Soci;
 - b) conserva e aggiorna l'archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
 - c) cura il tesseramento annuale dei Soci;
 - d) assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
 - e) firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Coordinatore nella direzione degli uffici;
 - f) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Comitato di Coordinamento e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà della SIPAP della Basilicata;
 - g) opera con firma disgiunta dal Coordinatore presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati alla SIPAP della Basilicata ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Comitato di Coordinamento;
 - h) provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
 - i) invia trimestralmente al Comitato Esecutivo della SIPAP Nazionale l'elenco aggiornato dei propri soci, provvedendo al versamento delle relative quote associative annuali stabilite dal medesimo Comitato Esecutivo della SIPAP Nazionale;
 - j) paga le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Coordinatore ovvero del Comitato di Coordinamento;
 - k) cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Comitato di Coordinamento al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge;
 - l) compila i bilanci preventivo e consuntivo che il Comitato di Coordinamento sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Coordinatore e nella redazione dei verbali dal Vicecoordinatore.
3. Il Comitato di Coordinamento può revocare la carica di Segretario-Tesoriere ed eleggerne uno nuovo. Nel caso di impossibilità a trovare un accordo il Coordinatore dovrà, entro quindici giorni, convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Comitato di Coordinamento.

TITOLO IV

(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)

Art. 14

(Pubblicità dei verbali e delle riunioni)

Tutte le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Coordinamento sono pubbliche e devono essere verbalizzate su appositi libri, consultabili liberamente dai Soci, in regola con la quota associativa.

Art. 15

(Modifiche dello Statuto)

1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte solo dal Comitato Esecutivo della Sipap Nazionale che, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo Generale della Sipap

Nazionale, le invierà al Comitato di Coordinamento per sottoporle all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva le modifiche allo Statuto secondo le modalità di cui all'art. 9, punto 7 del presente statuto.

Art. 16

(Rimborsi spese)

1. Per le cariche sociali sono esclusi medaglie di presenza o indennità se non espressamente deliberati dall'Assemblea dei Soci.
2. Sono consentiti i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente giustificate se preventivamente deliberate dal Comitato di Coordinamento

Art. 17

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal fondo sociale;
 - b) da contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
 - c) da elargizioni o sovvenzioni che il Comitato di Coordinamento riterrà di accettare;
 - d) da proventi e iniziative;
 - e) da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate;
 - f) da ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'associazione e risultante dal libro inventari.

Art. 18

(Entrate dell'associazione)

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote sociali versate annualmente dai soci;
 - b) sovvenzioni e contributi che la Sipap della Basilicata può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
 - c) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
 - d) proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
 - e) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
 - f) remunerazione, compensi per servizi resi di qualsiasi carattere compreso quello editoriale;
 - g) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
 - h) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

ART. 19

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20

(Destinazione degli utili)

1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
2. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili conseguiti.

Art. 21

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento della Sipap della Basilicata può avvenire:
 - a) per mancanza di candidature alle elezioni del Comitato di Coordinamento;
 - b) su proposta dal Comitato di Coordinamento, con le modalità di cui all'art. 9, punto 8;
 - c) a seguito di una determinazione dell'Assemblea Generale dei Soci della Sipap Nazionale che, riunita in seduta straordinaria, delibera l'espulsione della Sipap della Basilicata con la relativa perdita da parte di quest'ultima del diritto di utilizzazione dell'attuale denominazione "Società Italiana Psicologi Area Professionale – Sipap della Basilicata" o della precedente "Società Italiana Psicologi Area Privata – Sipap della Basilicata" o di qualunque altra denominazione successivamente adottata e del logo e/o marchio della Sipap Nazionale.

2. Nel caso di espulsione della Sipap della Basilicata o rinuncia della stessa restano fermi i diritti della Sipap Nazionale a percepire le quote maturate per tutto l'anno nonché il risarcimento per qualunque danno di immagine e di altro genere derivante dall'inadempienza della Sipap della Basilicata.
3. Qualunque sia il motivo della risoluzione del rapporto associativo, la Sipap della Basilicata non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio della Sipap Nazionale né reclamare in tutto o in parte le quote versate.
4. L'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, anche fra i non associati, stabilendone i poteri.
5. Nel caso di proposta di scioglimento della Sipap della Basilicata, l'Assemblea dei Soci è appositamente convocata dal Coordinatore in seduta straordinaria almeno trenta giorni prima della data stabilita, con un solo punto all'Ordine del Giorno: "Scioglimento della Sipap della Basilicata".
6. In caso di scioglimento della Sipap della Basilicata il patrimonio sarà devoluto alla Sipap Nazionale. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci della Sipap della Basilicata disciolta.

Art. 22

(Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 23

(Foro competente)

Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti è competente il Foro di Potenza, ad esclusione di quelle relative ai rapporti con la Sipap Nazionale il cui Foro competente è quello di Roma.